

DELIBERAZIONE 1 DICEMBRE 2020

516/2020/R/EEL

APPROVAZIONE DELLE REGOLE DI ALLOCAZIONE DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE DI LUNGO TERMINE E DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE GIORNALIERI SUL CONFINE CON IL MONTENEGRO, A VALERE DALL'ANNO 2021

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1136^a riunione del 1 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (EU) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito la direttiva 2009/72/CE (di seguito: direttiva 944/2019);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) 714/2009 (di seguito: regolamento 943/2019);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento FCA);
- il Trattato istitutivo della Comunità Energetica del Sud-Est Europa (di seguito: *Energy Community*), del 25 ottobre 2005 (di seguito: Trattato);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 luglio 2015, n. 115 e, in particolare, l'art. 26 (di seguito: legge 115/2015);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto interministeriale n. 239/EL-189/148/2011 del 29 marzo 2018;
- il decreto direttoriale 290/ML/7/2019 del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2019;

- l'Accordo Intergovernativo tra la Repubblica Italiana e il Montenegro del 6 febbraio 2010 (di seguito: Accordo 6 febbraio 2010);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 162/11);
- il parere dell'Autorità 701/2016/I/eel del 1 dicembre 2016 (di seguito: parere 701/2016/I/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 338/2018/I/eel del 14 giugno 2018, riguardante l'aggiornamento del parere 701/2016/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 275/2019/I/eel del 25 giugno 2019, riguardante l'aggiornamento del parere 701/2016/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 421/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2019, 464/2019/R/eel (di seguito deliberazione 464/2019/R/eel);
- la decisione del Consiglio dei Ministri dell'*Energy Community* DE/2011/02/MC-EnC, Decision on the implementation of Directive 2009/72/EC, Directive 2009/73/EC, Regulation (EC) No 714/2009 and Regulation (EC) No 715/2009, che emenda gli articoli 11 e 59 del Trattato;
- il *Procedural Act* del Gruppo Permanente di Alto Livello della Comunità dell'Energia, del 21 giugno 2012, che stabilisce le regole per l'adozione dei Codici di Rete e degli Orientamenti previsti da regolamenti e direttive dell'Unione Europea nell'*Energy Community* (di seguito: *Procedural Act*);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 16 ottobre 2020 (Prot. Autorità 33252 del 16 ottobre 2020) (di seguito: comunicazione 16 ottobre 2020);
- il documento *Congestion Management Rules on the Italian Interconnection, pursuant to art. 7 of Annex A of the deliberation by the Italian Regulatory Authority for Energy, Networks and Environment ARG/elt 162/11* (di seguito: *Congestion Management Rules*);
- il documento *Rules for Forward Capacity Allocation on Italy - Montenegro Border*, di seguito: nuove *Forward Allocation Rules IT-MN*), allegato alla comunicazione 16 ottobre 2020;
- il documento *Rules for Daily Capacity Allocation on Italy - Montenegro Border* (di seguito: nuove *Daily Allocation Rules IT-MN*) allegato alla comunicazione 16 ottobre 2020;

CONSIDERATO CHE:

- il Montenegro è tra le Parti Contraenti che hanno stipulato con l'Unione Europea il Trattato che istituisce l'*Energy Community*;
- l'articolo 10 del Trattato dell'*Energy Community* prevede che le Parti Contraenti si impegnino a dare attuazione all'*acquis communautaire* in materia di energia, così come definito dall'allegato I al Trattato;
- l'articolo 10 del Trattato prevede che le Parti Contraenti si impegnino a dare attuazione all'*acquis communautaire* in materia di energia, così come definito

- dall'allegato I al Trattato stesso che include, tra gli altri, la direttiva 2009/72/CE (ora direttiva 944/2019) e il regolamento (CE) 714/2009 (ora regolamento 943/2019);
- il regolamento 943/2019 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e fissa, in particolare, norme per l'allocazione della capacità e la gestione della congestione relative alle interconnessioni e ai sistemi di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri di energia elettrica; a tal fine, confermando quanto già previsto dal regolamento 714/2009, il regolamento 943/2019 prevede l'adozione, da parte della Commissione Europea, di Codici di Rete e Linee Guida;
 - il regolamento CACM, adottato a seguito del regolamento 714/2009, definisce le linee guida sull'allocazione della capacità e la gestione delle congestioni ed individua nel *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero la modalità di allocazione della capacità di trasmissione transfrontaliera all'interno dell'Unione Europea in riferimento agli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero;
 - il regolamento FCA, anch'esso adottato a seguito del regolamento 714/2009, definisce le linee guida sull'allocazione della capacità per gli orizzonti di lungo termine, prevedendo l'allocazione dei relativi diritti di trasmissione tramite una *single allocation platform* unica a livello europeo;
 - i Codici di Rete e le Linee Guida adottate dalla Commissione Europea a seguito del regolamento 2019/943 (e precedentemente a seguito del regolamento 714/2009) formano parte dell'*acquis communautaire* sull'energia e devono essere adottati dall'*Energy Community*, eventualmente con opportuni adattamenti, su proposta della Commissione Europea, in conformità alle procedure stabilite dal *Procedural Act*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto legislativo 93/11, come modificato e integrato dalla legge 115/2015, prevede che l'Autorità individui le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello Sviluppo Economico limitatamente agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati;
- ulteriori disposizioni in materia di gestione delle interconnessioni, con particolare riferimento ai requisiti per la partecipazione alle procedure di allocazione e alle regole di nomina dei diritti di utilizzo di capacità di trasporto, sono riportate nelle *Congestion Management Rules* predisposte da Terna ai sensi della deliberazione ARG/elt 162/11;
- con la deliberazione 464/2019/R/eel, l'Autorità ha approvato le regole di allocazione della capacità sul confine Italia e Montenegro per gli orizzonti temporali di lungo termine e giornaliero a valere dal 2020;
- le sopracitate regole prevedono:

- l'allocazione della capacità tramite aste esplicite sia nel lungo termine sia su base giornaliera, gestite fino a fine 2021 dalla società SEE CAO con passaggio dal 2022 alla società europea JAO che svolge il servizio di *single allocation platform* ai sensi del Regolamento FCA per tutti i confini fra paesi dell'Unione nonché con la Svizzera;
- il limite temporale per l'irrevocabilità dei diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: *DAFD – day ahead firmness deadline*) sul confine Italia-Montenegro alle 8.30 del giorno D-1, in disallineamento con la DAFD delle 7.30 D-1 applicata sugli altri confini montenegrini;
- in caso di riduzione dei diritti di trasmissione di lungo termine per esigenza di sicurezza dell'esercizio (di seguito *curtailment*), una compensazione al prezzo iniziale dell'asta in cui sono stati allocati.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il *Coordinated Auction Office in South East Europe* (di seguito: SEE CAO) ha posto in consultazione, nel mese di luglio 2020, le nuove *Forward Allocation Rules IT-MN* e le nuove *Daily Allocation Rules IT-MN* a valere dal 2021;
- rispetto alla versione precedente l'unica sostanziale modifica ha riguardato l'allineamento alle 7.30 D-1 della DAFD su tutti i confini montenegrini, incluso quello con l'Italia;
- le nuove *Forward Allocation Rules IT-MN* e le nuove *Daily Allocation Rules IT-MN* sono state inviate all'Autorità da Terna con la comunicazione 16 ottobre 2010, unitamente alle risposte pervenute dagli operatori durante il processo in consultazione e alle conseguenti valutazioni dei gestori di rete italiano Terna e montenegrino CGES;
- in particolare, le risposte pervenute a SEE CAO durante il processo di consultazione hanno evidenziato come:
 - tutti gli operatori risultino unanimemente favorevoli all'allineamento della DAFD suggerito in consultazione;
 - in caso di *curtailment*, alcuni operatori ritengano l'attuale regime di compensazione al prezzo iniziale d'asta accettabile solamente nella situazione attuale in cui in uno dei due mercati (segnatamente quello montenegrino) non sia calcolato il prezzo del mercato del giorno prima; con l'avvio del mercato elettrico del giorno prima in Montenegro sarebbe opportuna una compensazione basata sul differenziale di prezzo fra il mercato italiano e quello montenegrino, in coerenza con quanto disposto dal regolamento FCA;
- Terna e CGES hanno precisato che eventuali proposte di modifica al regime di compensazione in essere in caso di *curtailment* saranno valutate una volta implementato il mercato elettrico in Montenegro.

RITENUTO CHE:

- l'allineamento della DAFD alle 7.30 del giorno D-1 su tutti i confini montenegrini consenta agli operatori di ridurre il rischio di sbilanciamenti indotti da eventuali riduzioni di capacità sulle diverse frontiere montenegrine, consentendo una migliore utilizzazione della capacità messa a disposizione dall'interconnessione fra Italia e Montenegro;
- sia pertanto opportuno verificare positivamente ed approvare le nuove *Forward Allocation Rules* IT-MN e le nuove *Daily allocation Rules* IT-MN inviate da Terna con la comunicazione 16 ottobre 2020, prevedendone l'entrata in vigore per le aste aventi periodo di consegna dal 2021;
- sia altresì opportuno ribadire, in coerenza con quanto riportato nella premessa alla deliberazione 464/2019/R/eel, che l'attuale assegnazione delle aste a SEE CAO rappresenta una soluzione transitoria finalizzata a consentire una ampia partecipazione degli operatori dell'area balcanica; tale soluzione dovrà avere termine alla fine del 2021 con il passaggio della gestione delle aste a JAO in qualità di *single allocation platform* a livello europeo;
- in caso di *curtailment* il passaggio ad una compensazione basata sul differenziale di prezzo sia sostenibile solamente nel momento in cui i mercati dell'energia coinvolti siano gestiti con regole armonizzate e con allocazione implicita di capacità e energia sull'interconnessione per il tramite di apposite procedure di *market coupling*;
- l'implementazione del *market coupling* sul confine Italia – Montenegro rappresenti la soluzione a cui tendere a regime; essa non sia tuttavia implementabile in tempi brevi in quanto presuppone:
 - il recepimento, almeno su base volontaria, delle previsioni del regolamento CACM da parte del Montenegro, al fine di creare un quadro regolatorio armonizzato che faciliti la partecipazione degli operatori di mercato europei e non europei;
 - l'avvio del mercato elettrico del giorno prima in Montenegro con la piena operatività di un gestore di mercato che possa essere designato come NEMO e che, come tale, possa accedere al *single day ahead coupling* europeo sviluppato in coerenza con quanto previsto dal regolamento CACM;
- sia quindi condivisibile la scelta di Terna e CGES di rinviare ogni valutazione in merito a eventuali modifiche al regime di compensazione in caso di *curtailment* a valle dell'entrata in operatività del mercato montenegrino; tali valutazioni dovranno essere condivise con le rispettive autorità di regolazione e tenere in considerazione anche l'eventuale piano di implementazione del *coupling* sul confine Italia – Montenegro che dovesse essere finalizzato nel frattempo

DELIBERA

1. di verificare positivamente e approvare le nuove *Forward Allocation Rules* IT-MN e le nuove *Daily allocation Rules* IT-MN, inviate da Terna con la comunicazione 16

- ottobre 2020, nei limiti riportati in premessa per quanto riguarda l'ufficio d'asta e il regime di compensazione in caso di *curtailment*;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alla società Terna S.p.A.;
 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini